CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **420/1988** (ECLI:IT:COST:1988:420)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**
Udienza Pubblica del **23/02/1988**; Decisione del **24/03/1988**
Deposito del **07/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/04/1988**
Norme impugnate:
Massime: **13727 13728**
Atti decisi:

N. 420

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra TERRANOVA Gaetano e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 1064 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34- bis dell'anno 1985.

Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Annibale Marini per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 26 agosto 1983 al Pretore di Trapani, l'avv.Gaetano Terranova chiedeva che la Cassa Nazionale di Previdenza per Avvocati e Procuratori fosse tenuta a corrispondegli la pensione di vecchiaia, cui assumeva di aver diritto per avere continuativamente esercitato la professione forense dal 1938 e che gli era stata negata per il rilievo che non poteva considerarsi utile il periodo in cui l'attività professionale era stata esercitata in situazione di incompatibilità con il contemporaneo esercizio della gestione del magazzino dei Monopoli di Stato. Il ricorrente sosteneva l'insussistenza dell'incompatibilità poiché l'attività di magazziniere doveva qualificarsi come prestazione d'opera. Il pretore rigettava la domanda.

In sede di appello, il tribunale di Trapani, con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 (Reg. ord. n. 1064/84), dopo aver rilevato che l'attività svolta dal ricorrente rientrava nell'esercizio del commercio, e quindi tra le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 3 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 2, terzo comma, legge 22 luglio 1975, n. 319, sulla previdenza ed assistenza forense, il quale stabilisce che l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui al predetto art. 3 r.d.-l. n. 1578 del 1933, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.

Osserva il giudice a quo che questa disposizione, sul coevo effettivo svolgimento dell'attività forense e del concorrente esercizio di un'attività incompatibile, comporta la perdita del diritto a pensione. Nella previsione normativa, tale effetto è strutturato, così, come conseguenza di un illecito per la violazione del carattere esclusivo dell'avvocatura, materia, invece, del tutto estranea al trattamento previdenziale.

Questo tipo di sanzione, pertanto, contrasterebbe con l'art. 36 Cost., che vuole insottraibile ai lavoratori, sia subordinati sia autonomi, il trattamento conquistato con la prestazione della loro attività, avente carattere di compenso differito. Contrasterebbe poi, ancora, col capoverso dell'art. 38 Cost., che garantisce direttamente il detto trattamento, stabilendo che i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati per fronteggiare il "rischio" vecchiaia. E contrasta infine con l'art. 3 Cost., in quanto non appare razionale la disparità di trattamento tra le categorie dei lavoratori subordinati, per i quali con legge 8 giugno 1966, n. 424 sono state abrogate tutte le disposizioni che prevedevano la perdita o la compressione del diritto a pensione per effetto di condanna o di procedimento penale o disciplinare per gravi reati, ed i lavoratori autonomi esercenti l'avvocatura, per i quali la perdita del diritto previdenziale consegue a comportamenti lesivi di beni e interessi di assai minore rilevanza.

2. - Si è costituita dinanzi alla Corte la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza degli Avvocati e Procuratori, rappresentata e difesa dall'avv. Annibale Marini, concludendo per l'infondatezza della questione.

Non potrebbe, infatti, affermarsi l'illegittimità di norme che escludono la rilevanza previdenziale dell'attività forense svolta senza l'osservanza dei prescritti requisiti di legalità, poiché in caso contrario si verrebbe ad attribuire ad una attività illegale uno specifico rilievo positivo; il che, per altro verso, condurrebbe ad incentivare la violazione delle dette norme

imperative ed a sacrificare, in ultima analisi, proprio quegli interessi di carattere generale che tali norme intendono tutelare.

Rileva quindi la Cassa che è ben diversa da quella in esame l'ipotesi contemplata dalla legge 8 giugno 1966, n. 424, con cui sono state abrogate le disposizioni che prevedono la perdita e la compressione del diritto alla pensione per effetto di condanna penale o di provvedimento o disciplinare. In questo caso, infatti, la perdita della pensione si ricollega ad una attività, anteriore alla condanna o alla sanzione, già svolta in modo del tutto legittimo, sicché essa avrebbe acquistato un inammissibile carattere sanzionatorio e punitivo, privando il prestatore di lavoro subordinato del diritto alla pensione, già legittimamente maturato.

Nemmeno sussisterebbe violazione dell'art. 36 Cost., perché se è vero che il trattamento di quiescenza ha natura di compenso differito, è invece indimostrabile il presupposto che il giudice a quo dà per dimostrato, e cioè che da una attività svolta contra legem, quale quella in esame, può conseguire la maturazione di un diritto al trattamento di quiescenza.

Né infine sarebbe ravvisabile violazione dell'art. 38 Cost., che non può certamente essere interpretato nel senso che il diritto alla pensione debba conseguire allo svolgimento di una attività illegittima. Se poi si considera che molte attività incompatibili con la professione forense (impiego pubblico e privato, esercizio del commercio, ecc.) sono costitutive, per sé stesse, di un diritto ad uno specifico trattamento previdenziale emerge che la tesi del tribunale comporterebbe, in definitiva, un inammissibile cumulo del trattamento forense con altro diverso, sempre di quiescenza, derivante proprio dall'attività incompatibile. Con la conseguenza che l'avvocato versante in tale situazione verrebbe a trovarsi, sotto l'aspetto previdenziale, in una posizione privilegiata rispetto agli altri regolarmente appartenenti alla categoria.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione.

Viene osservato che il sistema previdenziale forense spiega i suoi effetti unicamente per quei professionisti che siano dotati di un particolare status, e cioè unicamente per coloro che, essendo abilitati all'esercizio della libera professione e permanendo in tale posizione, svolgano tale attività in maniera continuativa.

Solo per costoro, infatti, è prevista l'iscrizione alla Cassa, col conseguente obbligo del pagamento dei contributi, al quale sono poi ricollegate le prestazioni previdenziali, ed in particolare le pensioni di vecchiaia e di anzianità.

Tutto ciò, rileva l'Avvocatura non viola alcun precetto costituzionale; si tratta, in definitiva, di un autonomo regime previdenziale, al pari dei numerosi altri istituiti per ciascuna categoria di liberi professionisti, volto a realizzare una disciplina differenziata rispetto a quella generale, soprattutto per quanto attiene ai presupposti di ammissione alle prestazioni erogate, attraverso la specifica individuazione non solo dei criteri di appartenenza alla categoria, ma anche dei requisiti richiesti per ciascun lavoratore. Il vigente ordinamento professionale sancisce il principio che l'iscrizione agli albi è subordinata, oltre che al possesso di taluni requisiti personali, anche alla insussistenza di certe situazioni di incompatibilità, previste per una esigenza di tutela della indipendenza e della autonomia di giudizio e di iniziativa nonché del prestigio degli esercenti la professione legale. Cosicché l'autonomo regime previdenziale forense, correlato anche alla tutela della professionalità, non si estende a coloro che non abbiano titolo all'esercizio professionale, né a coloro che versino in posizione di incompatibilità, per i quali pertanto è stato previsto il rimborso dei contributi versati durante gli anni di iscrizione alla Cassa e dichiarati inefficaci.

Considerato in diritto

1. - L'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), richiamato poi dalla successiva normazione contenuta nella legge 20 settembre 1980, n. 576, al terzo comma preclude il conseguimento del trattamento privilegiato forense nei confronti di soggetti che nello stesso periodo di tempo d'esercizio professionale - si fossero trovati in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento, ancorché queste non fossero state accertate e perseguite.

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di tale disposto sia per assunto contrasto con gli artt. 36 e 38 (oltreché 1) Cost. che tutelano, col diritto al lavoro, i contenuti della relativa retribuzione e delle connesse prestazioni previdenziali; ma sia anche per violazione dell'art. 3 poiché verrebbe ad attuarsi una palese disparità di trattamento con le categorie di lavoratori subordinati, in virtù della legge 8 giugno 1966, n. 424, la quale pone il divieto della perdita, riduzione o sospensione dei trattamenti di pensione, per effetto e a seguito di condanna penale ovvero di provvedimento disciplinare.

2. - La questione non è fondata.

Le assunte violazioni si incentrano infatti su di un presunto attentato, intanto, all'art. 38, secondo comma, Cost. (di cui gli artt. 1 e 36, nelle argomentazioni del remittente, costituiscono il presupposto), là dove vengono garantiti al lavoratore mezzi adeguati di previdenza.

Ma a parte ricordare come tale precetto consenta comunque che il diritto alle prestazioni possa venire subordinato a determinate condizioni e requisiti (sent. n. 169 del 1986) non può essere interpretato esso sino a estendere la propria funzione di garanzia nei confronti di attività svolte in violazione di precise norme intese a tutelare, per contro, l'interesse generale alla continuità e alla obiettività della professione forense.

Queste ultime considerazioni consentono, altresì, di constatare l'assenza d'ogni pregio nelle ulteriori affermazioni del giudice a quo circa un contrasto (ex art. 3 Cost.) con la disciplina vigente recante divieto di compressione del diritto alla quiescenza come conseguenza sanzionatoria di comportamenti illeciti in altra area (penale e disciplinare).

Ora è esatto il principio, più volte affermato dalla Corte, che il lavoratore non può essere privato, né altrimenti decurtato, degli assegni di quiescenza, qualunque sia la causa della cessazione dall'attività (sentenze n. 31 e n. 169 del 1987).

Ciò concerne tuttavia essenzialmente - ed in tali sensi è la citata legge n. 424 del 1966 che vorrebbe farsi assurgere a tertium comparationis - il trattamento di quiescenza collegato a precedente attività professionale o di servizio al cui esercizio i soggetti interessati risultassero in apice legittimati. Il che non soccorre evidentemente al caso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), sollevata dal Tribunale di Trapani, in relazione agli artt. 1, 3, 36 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.